LO STRANO CASO DEL DIPLOMA CONGELATO PER COLPA DI UNO SMARTPHONE. TAR UMBRIA N. 630/2025

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA DEL TAR PERUGIA;

3) IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO;

4) ED ORA? ESAME DI STATO SUPERATO O NO?

*****

1. INTRODUZIONE

Ricordate il caso della studentessa sorpresa **con lo smartphone in mano**, prima ancora che iniziasse la prova di maturità? (clicca qui per approfondire) Allontanata seduta stante, ma poi **riammessa in extremis** grazie a un'ordinanza *"lampo"* del TAR, che le aveva consentito di sostenere, da sola, le prove suppletive a luglio, peraltro superate brillantemente.-

Ma ecco il colpo di scena come nelle migliori serie televisive: Il Tar Umbria si è espresso nel merito, **rigettando** il **ricorso**, confermando l'espulsione.-

Risultato? La maturità, per ora, è **sospesa** (anche se di fatto superata).-

2. LA SENTENZA DEL TAR PERUGIA

La candidata - assistita dall'l'avvocatessa Maria Di Paolo – aveva ottenuto, in tempi record, la sospensione del provvedimento, puntando su fatto che:

- il telefono non era stato usato per copiare;
- la ragazza era stata collaborativa, avendo riconosciuto la detenzione dell'apparecchiatura;
- il provvedimento era sproporzionato;
- il possesso del cellulare serviva solo a gestire una **patologia ansiosa da separazione dalla madre**, certificata da uno psicologo.-

Ma nella sentenza di merito, il Tar **capovolge la prospettiva** e conferma la legittimità dell'esclusione Il ragionamento del Tar si sviluppa in tre passaggi principali:

- **niente dispositivi elettronici durante l'esame**. Lo conferma anche la nota ministeriale del 29 maggio 2025. **Non serve dimostrare che sia stato usato per copiare**: basta possederlo;
- La studentessa aveva il cellulare **in mano e acceso**: lo ha scritto la Commissione nel verbale. E quel verbale è un **atto pubblico**: fa fede fino a querela di falso (che non è stata presentata);
- **Il certificato psicologico prodotto a posteriori non basta.** Durante l'anno la famiglia non aveva mai segnalato il disturbo, né chiesto un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, lo strumento che consente di prevedere misure compensative ufficiali, anche in sede di esame.

3. IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Non solo le regole ministeriali: **anche il regolamento interno della scuola vietava l'uso di cellulari durante le lezioni**. Ogni mattina gli studenti avevano l'obbligo di depositare i propri smartphone in un contenitore in aula, potendo riprenderli solo all'uscita. Per il TAR, questo dimostra che la studentessa aveva già affrontato verifiche senza il *'supporto psicologico'* del telefono: l'esame non le ha presentato una situazione nuova o ingiusta.-

4. ED ORA? ESAME DI STATO SUPERATO O NO?

Questione di non poco conto, anzi, giuridica e fattuale.-

La candidata ha superato brillantemente l'esito delle prove suppletive.-

Per il Tar, tuttavia, il positivo esito delle prove suppletive **non annulla il provvedimento espulsivo** e **al momento, la studentessa non risulta formalmente ammessa all'anno successivo**: l'esito resta subordinato alla definizione del contenzioso.-

Finché il giudizio non sarà definitivamente chiuso, la sua maturità resta **"sospesa in un limbo"**, come in un piccolo romanzo kafkiano: ha passato l'esame, ma **sulla carta non è ancora ammessa all'anno successivo**.-
Intrappolata in un limbo burocratico, la ragazza resta in attesa della sentenza definitiva, come se il tempo si fosse fermato a giugno.